


**COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)**Ordinanza n° 2 del 25-1-19**IL SINDACO****VISTO** il T.U. delle LL.SS. n. 1265 del 27.7.1934;**VISTO** il Regolamento di Polizia Veterinaria D.P.R. n° 320 dell' 8.02.1954;**VISTO** il Decreto n° 651 del 27.08.1994 e successive modifiche ed integrazioni concernente il piano nazionale per la eradicazione della brucellosi bovina;**VISTO** il DPR 317/96;**VISTO** il Regolamento CE 1760/00 e successive modifiche e integrazioni recante norme in materia di anagrafe bovina;**VISTO** il DM 31/1/02 e successive modifiche e integrazioni concernente il funzionamento dell'anagrafe bovina;**VISTA** la Legge 833/78;**VISTO** il D.L.vo 502/92;**VISTO** il D.L.vo 517/93;**VISTE** le LL.RR. 30/93 e 33/94;**VISTI** i DD.AA. n. 31361 del 17/3/2000 e n. 00519 del 12/4/02 recanti misure regionali per il controllo della brucellosi e delle altre malattie degli animali;**VISTA** l'O.M. 28/05/2015 recante misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica.**VISTO** il D.A. n° 13306 del 18.11.1994;**VISTO** il D.A 3 luglio 2009 n°1327 con la quale è stato approvato il "Piano straordinario di controllo ed eradicazione della brucellosi bovina, bufalina ed ovi-caprina nel territorio della Regione Siciliana;**VISTO** l'esito dell'esame di laboratorio effettuato in data 15/01/2019 con il quale si è accertata l'esistenza di un focolaio di BRUCELLOSI nell'allevamento bovino sito in C.da CDA COLLA agro di SAN FRATELLO, censito in BDN con codice aziendale IT078ME020, condotto da LO BALBO PAOLO nato/a a SAN FRATELLO il 12/03/1942 e residente a SAN FRATELLO in via VIA GENERALE DI GIORGIO**SENTITO** il parere del Responsabile del Servizio Sanità Animale della A.S.P. DI MESSINA

**ORDINA**

- a) il sequestro fiduciario in C.da CDA COLLA agro di SAN FRATELLO di tutti i bovini/ovi-caprini e le specie sensibili presenti in azienda;
- b) distruzione dei feti e degli invogli fetali, nonché dei vitelli nati morti oppure morti subito dopo la nascita;
- c) disinfezione dei locali, delle attrezzature, dei mezzi di trasporto e dei contenitori, sotto controllo ufficiale, entro sette giorni dalla eliminazione dei capi infetti e comunque prima di ricostituire l'allevamento;
- d) divieto di monta;
- e) mungitura degli animali sieronegativi prima di quelli infetti e/o sospetti e disinfezione delle attrezzature;
- f) divieto di qualsiasi movimento da e per l'allevamento infetto, salvo autorizzazione per l'avvio alla macellazione mediante Mod. 4 riportante la dicitura "animale proveniente da allevamento infetto di Brucellosi" da rilasciarsi a cura del Servizio di Sanità Animale della suddetta ASL;
- g) identificazione immediata dei vitelli nati da madri infette i quali devono essere allevati in condizioni d'isolamento e sottoposte alle opportune prove diagnostiche;
- h) impiego del latte prodotto dai capi infetti, che deve essere isolato da quello dei restanti soggetti, unicamente per l'alimentazione animale all'interno dello stesso allevamento previo trattamento termico adeguato;
- i) raccolta del latte dei capi sieronegativi in contenitori separati ed identificati con appositi contrassegni, e destinato a caseifici dotati di idonee attrezzature per essere risanato prima della lavorazione, mediante trattamento di pastorizzazione a 71,7 °C per 15 secondi o qualsiasi altro trattamento termico equivalente.
- j) il libero utilizzo del latte prodotto in azienda potrà avvenire esclusivamente dopo la riacquisizione della qualifica sanitaria di "Allevamento Ufficialmente Indenne di Brucellosi";
- k) immediata distruzione con il fuoco o l'interramento, previa aspersione con apposito disinfettante, del fieno, della paglia, dello strame e di qualsiasi materiale sia venuto a contatto con gli animali infetti o con le placente;
- l) sistemazione del letame in luogo inaccessibile agli animali, idonea disinfezione e conservazione dello stesso per almeno tre settimane prima dell'uso, che rimane comunque vietato per le orticole. Parimenti devono essere trattati i liquami;
- m) il ripopolamento del suddetto allevamento può avvenire soltanto dopo che i soggetti di età superiore a dodici mesi abbiano fornito esito negativo a due o più prove diagnostiche ufficiali effettuate a distanza di almeno 21 (ventuno) giorni l'una dell'altra in modo che gli animali risultino negativi per 42 giorni consecutivamente, come previsto dall'O.M 14/11/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- n) il Sig. Co BAIBO PAOLO è incaricato e pertanto responsabile della esecuzione delle norme contenute nella presente Ordinanza allo stesso notificata e di quanto prescritto dal

DATA  
25-1-19



IL SINDACO